



***Segretariato generale della Giustizia amministrativa***  
***Il Segretario generale***

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 35, comma 5 ter;

VISTO il decreto legge n. 168 del 31 agosto 2016, convertito nella legge 25 ottobre 2016 n. 197, ed in particolare l'art. 9 che ridetermina, secondo la tabella "A" allegata al decreto, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29 gennaio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2018, reg.1 f.331;

VISTO il decreto n. 8 dell'8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte della Amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa p.t. n. 171 del 28 ottobre 2010, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive 31 unità di personale, successivamente elevate a 33, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1, del profilo di funzionario amministrativo del ruolo del personale di segreteria della Giustizia amministrativa;

VISTO il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa p.t. n. 184 del 20 dicembre 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del predetto concorso e sono stati nominati i vincitori;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'art. 4, comma 4, che, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, ha prorogato al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare l'art. 1, comma 368, che ha prorogato di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2017, il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici sopra richiamate;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art. 1, comma 1148, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

VISTI i decreti del Segretario generale della Giustizia amministrativa di determina all'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei del concorso sopra richiamato e da ultimo, a seguito degli scorrimenti della relativa graduatoria via via intervenuti nel tempo, il decreto n. 38 del 5 febbraio 2018 di nomina a funzionario della Giustizia amministrativa del dott. Sebastiano Sampognaro, classificatosi al 50° posto della graduatoria di merito;

VISTO il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il dott. Sebastiano Sampognaro, per la sede del Tar delle Marche, Ancona;

CONSIDERATO che nel corso dell'espletamento del periodo di prova, il dott. Sebastiano Sampognaro ha optato per il Ministero della Giustizia, amministrazione di provenienza del dipendente;

VISTA la nota circolare della Funzione pubblica prot. n. 11786 del 22 febbraio 2012 che, nel fornire istruzioni per l'avvio delle procedure di autorizzazione ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013, ha chiarito, tra l'altro, che le cessazioni dal servizio che intervengano prima della conclusione del periodo di prova consentono il riutilizzo delle risorse che hanno finanziato la relativa assunzione, mediante scorrimento della graduatoria;

VISTO il D.P.C.M. in data 1 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei conti il 21 dicembre 2016, di autorizzazione ad assumere sul budget 2014;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 29 settembre 2017 prot. n. 54376, con il quale si autorizza, rimodulando il predetto D.P.C.M., l'assunzione di una unità di Area III F1 in regime di part time al 63%;

VISTO il D.P.C.M. in data 10 ottobre 2017, registrato dalla Corte dei conti il 3 novembre 2017, con il quale il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è stato autorizzato ad assumere – sulla base delle cessazioni degli anni 2014 e 2015 (cumulo budget 2015 e 2016) – sei unità di Area III F1, una unità di Area III F1 in regime di part time al 27%, al fine di elevare al 100%, e quindi all'unità, il part time già autorizzato al 63% con la rimodulazione sopra richiamata, più una unità di Area III F4 nonché, sulla base delle cessazioni intervenute nell'anno 2016 (budget 2017), cinque unità di Area II F2;

VISTA le note del 5 giugno 2018 n. 1374426 e del 6 giugno 2018 n. 139541, con le quali il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha autorizzato la rimodulazione del predetto D.P.C.M., consentendo l'assunzione di tre unità nel profilo di funzionario amministrativo di Area III F1, di cui una in sostituzione dell'unità di Area III F4 e due in sostituzione di due unità di Area II F2;

VISTE le note nn. 12314 e 12350 del 4 settembre 2018, con le quali l'Amministrazione, al fine di procedere alle citate tre assunzioni di funzionari amministrativi mediante scorrimento della graduatoria del concorso sopra richiamato, ha chiesto agli idonei collocatisi agli ultimi tre posti della medesima, e precisamente ai dott.ri Marcellino Barletta (51°), Francesca Biroccio (52°) e Mariangela Meloni (53°) l'eventuale disponibilità ad accettare l'assunzione per le sedi indicate nelle note medesime, e segnatamente il Tar del Friuli Venezia Giulia, il Tar delle Marche ed il Tar della Calabria, Catanzaro;

CONSIDERATO che il dott. Marcellino Barletta e la dott.ssa Francesca Biroccio hanno chiesto di essere assegnati rispettivamente, presso il Tar delle Marche, Ancona e presso il Tar della Calabria, Catanzaro;

PRESO ATTO che la dott.ssa Mariangela Meloni, ultima della graduatoria, ha comunicato in data 5 settembre 2018 di rinunciare all'assunzione e, conseguentemente, alla nomina in ruolo;

RITENUTO pertanto di poter procedere, mediante scorrimento della graduatoria del concorso sopra citato, alle nomine a funzionario amministrativo del ruolo del personale di segreteria della Giustizia amministrativa, area III, fascia retributiva F1, del dott. Marcellino Barletta, in sostituzione del dott. Sebastiano Sampognaro, che ha optato per altra Amministrazione durante l'espletamento del periodo di prova, nonché della dott.ssa Francesca Biroccio;

## DECRETA

### Art. 1

Per le motivazioni sopra richiamate, il dott. Marcellino Barletta, nato a Taranto, il 29.9.1975 e la dott.ssa Francesca Biroccio nata a Reggio Calabria l'1.5.1980 - classificatisi rispettivamente al 51° ed al 52° posto della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a complessivi 33 posti di funzionario amministrativo del ruolo del personale di segreteria della Giustizia amministrativa, approvata con decreto S.G. n. 184/2011 - sono nominati funzionari amministrativi dell'area III, fascia retributiva F1, della Giustizia amministrativa.

### Art. 2

Le nomine sono disposte sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di legge previsti per l'ammissione all'impiego pubblico.

Il dott. Marcellino Barletta è assegnato presso il Tar delle Marche, Ancona in sostituzione del dott. Sebastiano Sampognaro, che ha optato per altra Amministrazione nel corso del periodo di prova.

La dott.ssa Francesca Biroccio è assegnata presso il Tar della Calabria, Catanzaro.

La decorrenza giuridica ed economica delle nomine è fissata dal contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, che sarà stipulato dagli interessati con l'Amministrazione prima dell'immissione in servizio.

La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, presso la sede di prima assegnazione nel termine indicato nel contratto di lavoro o la rinuncia all'assunzione, prima dell'immissione in servizio, comporterà la decadenza dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso, per la registrazione, all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria e pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa.

Il Segretario generale